TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE EIROPAS KOPIENU TIESA



BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS JI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA

IL-QORTI TAL-ĞUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 52/06

27 giugno 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-540/03

Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE RESPINGE IL RICORSO CONTRO LA DIRETTIVA SUL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI

Il legislatore comunitario non ha oltrepassato i limiti imposti dai diritti fondamentali laddove ha consentito agli Stati membri che disponevano o intendevano adottare una specifica normativa in materia di modulare taluni aspetti del diritto al ricongiungimento.

Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha adottato una direttiva ¹ che fissa le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare a favore dei cittadini dei paesi terzi legalmente residenti sul territorio degli Stati membri². Tale direttiva prevede, in particolare, che un cittadino di un paese terzo che viva legalmente nella Comunità europea dispone, in linea di principio, del diritto a che lo Stato membro ospitante consenta ai suoi figli di raggiungerlo nel paese ospitante stesso nell'ambito del ricongiungimento familiare. Nondimeno, la direttiva consente agli Stati membri di applicare, in presenza di talune circostanze, una normativa nazionale che deroghi alle regole di principio.

In tal senso, quando un figlio di età superiore a 12 anni giunga nel paese ospitante indipendentemente dal resto della propria famiglia, lo Stato membro, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno, può esaminare se il minore risponda ai criteri di integrazione previsti

¹ Direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).

² I 'considerando' diciassettesimo e diciottesimo della direttiva precisano che, in conformità al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, e senza pregiudizio dell'art. 4 di detto protocollo, e al protocollo sulla posizione della Danimarca, allegati al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della direttiva in oggetto e non sono vincolati da essa né sono soggetti alla sua applicazione.

dalla propria normativa esistente alla data di attuazione della direttiva. Peraltro, gli Stati membri possono chiedere che le domande relative al ricongiungimento familiare di figli minori vengano presentate prima che questi raggiungano l'età di 15 anni, conformemente alle disposizioni della loro normativa in vigore alla data di attuazione della direttiva.

La direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri possono esigere che il soggiornante, prima di farsi raggiungere dai propri familiari, abbia legalmente risieduto sul loro territorio per un periodo determinato, comunque non superiore a due anni. Infine, uno Stato membro può istituire un periodo di attesa non superiore a tre anni tra il deposito della domanda di ricongiungimento familiare e la concessione del permesso di soggiorno ai familiari di cui trattasi, qualora la sua normativa in materia alla data di adozione della direttiva utilizzi come criterio la capacità di accoglienza dello Stato medesimo.

Il Parlamento europeo, ritenendo tali disposizioni contrarie ai diritti fondamentali, in particolare, al diritto al rispetto della vita familiare ed al diritto di non discriminazione, ha proposto il presente ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Per quanto attiene alla **possibilità per gli Stati membri di esaminare se un minore di età superiore a 12 anni,** che giunga nel paese ospitante indipendentemente dal resto della famiglia, **risponda ai criteri di integrazione**, la Corte ha ritenuto che tale possibilità non può essere considerata in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di prendere in considerazione il superiore interesse del minore ovvero con principio di non discriminazione in base all'età.

La Corte ha rammentato, anzitutto, che il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo fa parte dei diritti fondamentali protetti nell'ordinamento giuridico comunitario, e che la Convenzione relativa ai diritti del Fanciullo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono parimenti il principio del rispetto della vita familiare. Tali testi normativi sottolineano l'importanza, per il minore, della vita familiare e raccomandano agli Stati di tener conto dell'interesse del medesimo, senza peraltro istituire diritti soggettivi per i familiari ad ottenere l'ingresso sul territorio di un determinato Stato e senza che possano essere interpretati nel senso di privare gli Stati di un certo margine discrezionale nell'esame delle domande di ricongiungimento familiare.

Nella specie, nel contesto di una direttiva che impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, la possibilità per gli Stati membri di esaminare se un minore di età superiore a 12 anni, che giunga nel paese ospitante indipendentemente dal resto della famiglia, soddisfi i criteri di integrazione, mantiene in favore degli Stati medesimi un margine di discrezionalità limitata non diverso da quello loro riconosciuto dalla Corte europea per i diritti dell'Uomo nella propria giurisprudenza in materia, attuando, caso per caso, una ponderazione degli interessi in gioco.

La Corte ha rilevato che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi della direttiva a provvedere, nell'attuazione di tale ponderazione degli interessi, affinché vengano debitamente presi in considerazione il superiore interesse del minore, la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona interessata, la durata del periodo di residenza trascorso nello Stato membro nonché la sussistenza di legami familiari, culturali o sociali con il rispettivo paese di origine. Infine, l'età di un figlio minore ed il fatto che questi giunga nel paese ospitante indipendentemente dalla propria

famiglia costituiscono parimenti elementi presi in considerazione dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Infine, la scelta dell'età di 12 anni non risulta essere un criterio che violi il principio di non discriminazione in base all'età, trattandosi di un criterio corrispondente ad una fase della vita di un figlio minore in cui questi ha già trascorso un periodo di vita relativamente lungo in un paese terzo senza i propri familiari, ragion per cui la sua integrazione in un altro ambiente può far maggiormente sorgere difficoltà. Il fatto di non assoggettare allo stesso trattamento il coniuge ed il figlio minore di età superiore a 12 anni non può essere considerato quale discriminazione ingiustificata nei confronti del figlio medesimo. Infatti, l'obiettivo stesso di un matrimonio è la costituzione di una comunità di vita tra i coniugi durevole nel tempo, laddove un figlio minore di età superiore a 12 anni non resterà necessariamente a lungo con i propri genitori.

Parimenti, la Corte ha ritenuto che la **possibilità per gli Stati membri di riservare** l'applicazione dei requisiti relativi al ricongiungimento familiare previsti dalla direttiva **alle domande di ricongiungimento proposte prima che i figli abbiano raggiunto l'età di 15 anni** non può essere considerata in contrasto con il diritto al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di tener conto del superiore interesse del figlio minore o con il principio di non discriminazione in base all'età.

La Corte ha precisato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che essa vieti agli Stati membri di prendere in considerazione una domanda relativa ad un figlio di età superiore di 15 anni ovvero che li autorizzi a non farlo. Infatti, se è pur vero che, per effetto di tale disposizione, uno Stato membro può legittimamente escludere che le domande proposte da figli minori di età superiore a 15 anni siano assoggettate ai requisiti generali della direttiva, lo Stato membro resta tenuto ad esaminare la domanda nell'interesse del figlio minore e al fine di favorire la vita familiare.

Per quanto attiene alla facoltà per gli Stati membri di differire il ricongiungimento familiare di due o, a seconda dei casi, di tre anni, la Corte ha ritenuto che tale facoltà consente di assicurarsi che il ricongiungimento familiare abbia luogo in condizioni favorevoli, dopo che il soggiornante abbia risieduto nello Stato ospitante per un periodo sufficientemente lungo per poter presumere un insediamento stabile e un certo livello di integrazione, senza porsi in contrasto con il diritto al rispetto della vita familiare. Ciò premesso, la capacità di accoglienza dello Stato membro può costituire, segnatamente, uno degli elementi di cui tener conto nell'esame della domanda, ma non può essere interpretato nel senso che autorizzi un qualsivoglia sistema di quote ovvero un periodo di attesa di tre anni imposto indipendentemente dalle specifiche circostanze dei singoli casi. Nell'ambito di tale esame, gli Stati membri devono inoltre provvedere affinché venga debitamente tenuto conto del superiore interesse del minore.

Conseguentemente, la direttiva non può essere considerata in contrasto con il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, con l'obbligo di tener conto del superiore interesse del figlio minore ovvero con il principio di non discriminazione in base all'età, né di per sé, né nella parte in cui autorizzerebbe espressamente o implicitamente gli Stati membri ad agire in tal senso.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia

Lingue disponibili: FR, DE, EN, ES, IT, CS, HU, NL, PL, SK, SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=recher&numaff=C-540/03
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674